

(N. 2270-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

(RELATORE CESCHI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 21 novembre 1957 (V. Stampato n. 2776)

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro del Bilancio

col Ministro delle Finanze

col Ministro del Tesoro

col Ministro dei Trasporti

e col Ministro del Commercio con l'Estero

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 25 NOVEMBRE 1957

Comunicata alla Presidenza il 13 febbraio 1958

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa alla costituzione della Società europea per il finanziamento di materiale ferroviario «Eurofima», con annesso Statuto, del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, nonchè esecuzione del Protocollo di firma, firmati in Berna il 20 ottobre 1955.

LEGISLATURA II - 1953-58 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. — La costituzione di una Società europea per il finanziamento di materiale ferroviario appare rispondente ad una necessità di coordinamento e rafforzamento dei mezzi finanziari, al fine di poter affrontare con tempestività e possibilità adeguate i problemi dell'attrezzatura ferroviaria più rispondente ai progressi della tecnica e allo sviluppo del traffico.

Questa fusione di sforzi finanziari non mancherà di portare un contributo anche ad un coordinamento tecnico, che il crescente traffico internazionale indubbiamente richiede.

Confortati dai pareri favorevoli delle Commissioni 5^a e 7^a, proponiamo al Senato di ratificare l'Accordo.

CESCHI, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione relativa alla costituzione della Società europea per il finanziamento di materiale ferroviario « Eurofima », con annesso Statuto, ed il Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmati in Berna il 20 ottobre 1955.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione, con annesso Statuto, ed al Protocollo addizionale di cui all'articolo 1 nonchè al Protocollo di firma, firmato in Berna il 20 ottobre 1955.

Art. 3.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad oltrepassare, nella stipulazione dei contratti di noleggio vendita « Euro-

fima », il periodo di nove anni fissato dall'articolo 12 della legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 4.

La spesa di lire 194 milioni relativa al primo versamento da effettuare all'« Eurofima » nell'esercizio 1956-57, in esecuzione della Convenzione di cui al precedente articolo 1, e quella annua di lire 92 milioni relativa ai successivi versamenti da effettuare dall'esercizio 1957-58 a quello 1965-66, faranno carico al bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato con imputazione al capitolo di spesa concernente la quota di partecipazione al capitale di enti e società.

Al predetto onere di lire 194 milioni afferente la gestione 1956-57, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato farà fronte con una riduzione dello stanziamento del capitolo di spesa n. 80 del proprio bilancio per l'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.